

ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI
LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT – PRIMO LOTTO FUNZIONALE

CUP: B33F03000010004

CIG N. 6657280140

QUESITI N. 7 E N. 8 CON CHIARIMENTI

QUESITO n. 7

Premesso che al punto 13.3.2 e 13.3.3 del disciplinare di gara (requisiti di qualificazione progettuale) codesta spettabile amministrazione chiede:

Per la progettazione delle opere in cat. OS 28: Aver effettuato nell’ultimo decennio antecedente la data di scadenza del bando un servizio di progettazione esecutiva per un importo complessivo non inferiore a € 571.205,92, inerente in particolare la progettazione esecutiva di impianti termici e di condizionamento in categoria IMPIANTI “Impianti meccanici a fluido a servizio degli edifici” - ID opere: IA.02 del D.M. 143/2013 “Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico” (corrispondente alla III/b” della L. 143/49 e alla cat. I/b del D.M. 18/11/71)

Per la progettazione delle opere in cat. OS 30: Aver effettuato nell’ultimo decennio antecedente la data di scadenza del bando un servizio di progettazione esecutiva per un importo complessivo non inferiore a € 409.102,83, inerente in particolare la progettazione esecutiva di impianti termici e di condizionamento in categoria IMPIANTI “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota” - ID opere: IA.03 del D.M. 143/13 “Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici ecostruzioni di importanza corrente -singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice” (corrispondente alla III/c della L. 143/49 e alla cat. I/b del D.M. 18/11/71)

Tutto ciò premesso si chiede di confermare se gli importi richiesti per le classi IA.02 e IA.03 possono essere raggiunti sommando due o più servizi come per la classe E.13 (punto 13.3.1. Nel quale viene chiesto di aver svolto almeno un servizio di progettazione esecutiva)

RISPOSTA n. 7

La risposta è negativa.

Il disciplinare di gara al punto 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3 è chiaro nell’indicare che i requisiti di capacità progettuale consistono nell’aver effettuato, in relazione a tutte e tre tipologie di opere, nell’ultimo decennio antecedente la data di scadenza del bando, almeno:

- **un servizio di progettazione esecutiva** per un importo complessivo non inferiore a € 1.452.369,26 inerente in particolare la progettazione esecutiva di opere civili di maggiore complessità, in categoria EDILIZIA,
- **un servizio di progettazione esecutiva** per un importo complessivo non inferiore a € 571.205,92, inerente in particolare la progettazione esecutiva di impianti termici e di condizionamento in categoria IMPIANTI “Impianti meccanici a fluido a servizio degli edifici” - ID opere: IA.02 del D.M. 143/2013 e
- **un servizio di progettazione esecutiva** per un importo complessivo non inferiore a € 409.102,83, inerente in particolare la progettazione esecutiva di impianti termici e di condizionamento in categoria

IMPIANTI “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota” - ID opere: IA.03 del D.M. 143/13

I tre servizi di progettazione esecutiva, ciascuno in una diversa categoria di opere, sostanziano i requisiti di capacità progettuale necessari per la partecipazione alla gara in oggetto e sono coerentemente proporzionati alla natura, alla complessità e al valore delle opere da progettare: ciascuno dei tre progetti non è frazionabile in una pluralità indistinta di servizi di minore importo.

QUESITO n. 8

Si chiede se in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti ci siano delle percentuali minime o massime per il capogruppo e per le mandanti o se è sufficiente che il raggruppamento possieda cumulativamente i requisiti richiesti

RISPOSTA n. 8

La domanda non è coerente con la procedura di gara in oggetto.

Infatti la domanda ricalca il disposto dell'art. 261 c. 7 del DPR 207/101, non applicabile all'appalto in oggetto, in quanto si riferisce esclusivamente ai servizi di progettazione il cui corrispettivo sia superiore a 100.000,00 €, e che dispone la frazionabilità –in caso di RTI- di alcuni (non tutti) requisiti di qualificazione progettuale previsti dall'art. 263 c. 1 del DPR 207/10, richiesti solo ed esclusivamente nei casi in cui il corrispettivo per l'attività di progettazione sia superiore a 100.000,00 €. Per altro, ai sensi dell'art. 261 c. 8 del DPR 207/10, anche nel caso di progettazione con corrispettivo superiore a 100.000,00 il requisito relativo all'avvenuto espletamento dei servizi di progettazione di minore entità di cui all'art. 263 c. 1 lett. C), non è frazionabile.

Poiché l'appalto in oggetto non prevede un corrispettivo di progettazione superiore a 100.000,00, non sono applicabili né l'art. 263 c. 1 né l'art. 261 c. 7 del DPR 207/10.

Coerentemente con la ratio della norma per i servizi con corrispettivo di minore entità, i requisiti di capacità progettuale richiesti dal disciplinare di gara (paragrafo 13.3), come evidente nel testo del disciplinare di gara, non sono frazionabili in una pluralità indistinta di servizi di progettazione di minore importo e devono essere integralmente posseduti dal progettista indicato o associato per la relativa progettazione, in possesso altresì del titolo abilitativo coerente previsto dal paragrafo 13.4. I tre progetti non sono conseguentemente nemmeno frazionabili fra più soggetti, ai sensi del disciplinare di gara, paragrafo 16.15 e dai modelli di dichiarazione ivi citati.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO 1 SULLA RISPOSTA n. 8

Nell'ultima parte della risposta 8 “I tre progetti non sono conseguentemente nemmeno frazionabili fra più soggetti.....” significa che i servizi relativi alla progettazione delle opere edili, relativi agli impianti meccanici, relativi agli impianti elettrici, devono essere posseduti da un unico soggetto all'interno del R.T.P.?

¹ 261 c. 7 del DPR 207/10 : “In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90 c. 1 lettera g) del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 263 c. 1 lettere a) b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, Il bando di gara,(...omissis....)possono prevedere, con opportuna motivazione, al fine del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti che comunque non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento”

CHIARIMENTO 1 SULLA RISPOSTA n. 8

Come chiaramente indicato nel disciplinare di gara, paragrafo 13.3 e 13.4, i tre progettisti, ciascuno dei quali è in possesso del requisito di capacità progettuale e del titolo abilitativo per le categorie di opere che dovrà progettare (EDILIZIA, IMPIANTI MECCANICI ed IMPIANTI ELETTRICI) POSSONO (*ndr: non DEVONO*) coincidere (par. 13.4.1). Dunque è chiaro che trattasi di tre progettisti distinti. Pertanto l'assetto "standard" di una R.T.P. è una associazione temporanea tra tre diversi soggetti, ciascuno dei quali progetta una delle tre categorie di opere, possedendone i relativi requisiti di qualificazione progettuale e di abilitazione professionale.

La risposta al quesito 8 si riferisce all'ipotesi (negata nel bando *de quo*) di "frazionabilità" di ciascun requisito di capacità progettuale, intesa come facoltà (negata nel bando *de quo*) di dimostrare l'avvenuta esecuzione di CIASCUNO dei tre servizi di progettazione esecutiva richiesti per la partecipazione alla gara non attraverso UN UNICO servizio di progettazione, ma attraverso una pluralità indistinta di servizi di progettazione esecutiva.

Per essere più chiari:

domanda: Anzi ché aver prestato **UN servizio di progettazione esecutiva** per un importo complessivo non inferiore a € 1.452.369,26 inerente in particolare la progettazione esecutiva di opere civili di maggiore complessità, in categoria EDILIZIA, è possibile aver prestato due, tre, quattro, oppure più servizi di progettazione esecutiva la cui somma totale sia almeno pari a 1.452.369,26 o no? (domanda espressa in altri termini: il requisito di capacità progettuale nella cat. EDILIZIA è "frazionabile" o no)?

risposta: NO. Ai sensi del par. 13.3.1 del disciplinare di gara, deve essere prestato **UN UNICO** servizio di progettazione esecutiva per un importo complessivo non inferiore a € 1.452.369,26 inerente in particolare la progettazione esecutiva di opere civili di maggiore complessità, in categoria EDILIZIA. Tale requisito NON è frazionabile in due, tre, quattro o più servizi di progettazione esecutiva, svolti da diversi progettisti associati in ATI allo scopo di "cumulare" le loro esperienze professionali.

Lo stesso dicasi per ciascuno degli altri due servizi richiesti

RICHIESTA DI CHIARIMENTO 2 SULLA RISPOSTA n. 8

Se la risposta alla richiesta di chiarimento 1 è affermativa, Vi chiediamo anche la cortesia di spiegare come dovrà essere composto il R.T.P. poiché, dovendo prevedere all'interno un unico soggetto con tutti i requisiti di qualificazione, gli altri progettisti quali requisiti devono possedere? E perché a questo punto devono presentarsi in raggruppamento?

CHIARIMENTO 2 SULLA RISPOSTA n. 8

La risposta alla richiesta di chiarimento 2 è negativa. Dunque il problema non si pone.

Il dirigente della SUA-Provincia di VCO
(ing. Mauro Proverbio)